



Legge 24 aprile 2020, n.27
Conversione in Legge del
Decreto Legge nr. 18 del 17 marzo 2020
Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica COVID-19

N.B.: In rosso le modifiche introdotte dalla Legge di conversione

Art. 24

Incremento numero di giorni di permesso retribuito per L.104/1992

E' prevista una estensione della durata dei permessi retribuiti per handicap grave (art.33, comma 3, della Legge 104/1992) di **12 giorni aggiuntivi complessivi** da usufruire nei mesi di marzo ed aprile 2020.

Art. 25

Congedo ed indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché del settore sanitario privato accreditato, per emergenza COVID -19

2

I dipendenti pubblici, genitori di figli di età non superiore ai 12 anni, hanno diritto a fruire di 15 giorni di congedo parentale straordinario continuativo o frazionato con il pagamento di una indennità pari al 50% della retribuzione per i periodi di sospensione delle attività didattiche a decorrere dal 5 marzo.

L'eventuale periodo di congedo parentale fruito nel corso dei periodi di sospensione dell'attività didattica è convertito nel congedo parentale straordinario con l'erogazione della relativa indennità e non è computato come congedo parentale.

La fruizione del congedo di 15 giorni è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori.

Per i genitori con figli in situazione di disabilità grave il limite dei 12 anni del bambino viene meno.

I dipendenti pubblici, genitori di figli con età tra i 12 ed i 16, anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa.

Tale congedo può essere fruito a condizione che l'altro genitore non fruisca di forme di sostegno al reddito o che abbia una prestazione lavorativa in corso. Le disposizioni valgono anche per i genitori affidatari. Per fruire del beneficio il lavoratore presenta la domanda on-line all'INPS indicando il numero di giorni di indennità.

I benefici sono riconosciuti nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Non è esteso ai dipendenti pubblici (esclusi quelli del settore sanitario) il bonus baby sitting.

Art. 26

Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore pubblico e privato

Fino al 30 aprile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con gravità oppure immunodepressi o affetti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita le assenze dal servizio prescritte dalle competenti autorità sanitarie, sono equiparate al ricovero ospedaliero senza applicazione della trattenuta. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di base, nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.

Per il periodo di quarantena o permanenza domiciliare il certificato medico è predisposto dal medico curante con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena.
Per la malattia accertata da COVID-19 il certificato è predisposto dal medico curante secondo le modalità telematiche consuete, senza intervento dell'operatore di sanità pubblica.

Art. 33

Proroga termini domande di disoccupazione

Per gli eventi di cessazione involontaria dal servizio verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, i **termini di decadenza per la presentazione delle domande di NASPI sono incrementati da 68 a 128 giorni.**

Le domande di NASPI presentate oltre i tradizionali termini saranno comunque valide e prevederanno il pagamento della indennità a partire dal 68° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3

Art. 39

Disposizioni in materia di lavoro agile

Fino **al termine di cessazione dello stato di emergenza** i lavoratori disabili in condizione di gravità o i lavoratori che abbiano nel proprio nucleo un familiare disabile in condizione di gravità hanno diritto a svolgere il lavoro in modalità agile, fermo restando la compatibilità della prestazione stessa.

I lavoratori con patologie gravi e comprovate hanno priorità nell'accoglimento della domanda di lavoro agile. **Tali disposizioni si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.**

Art. 63

Premio ai lavoratori dipendenti

Ai lavoratori dipendenti con reddito da lavoro dipendente **non superiore a 40 mila euro** è riconosciuto un premio per il mese di marzo pari a 100 euro in base al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nello stesso mese.

Il premio è pagato con la retribuzione di aprile e comunque entro il termine fissato per le operazioni di conguaglio di fine anno.

Il premio così corrisposto non concorre alla formazione del reddito.

Art. 73

Semplificazioni in materia di organi collegiali

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID -19 le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche nei casi in cui tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del Testo Unico D.Lgs.297/1994

Art. 77

Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici

Si prevede uno stanziamento di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, comprese le paritarie, di acquistare materiali per la pulizia straordinaria dei locali, con particolare riferimento al momento della riapertura.

Le risorse sono ripartite tra le scuole, comprese le paritarie, con successivo decreto del M.I.

Art. 87

Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali

Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, oppure in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dei dipendenti pubblici è equiparato a ricovero ospedaliero.

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza ovvero fino a data diversa prevista con DPCM, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento del lavoro in tutte le pubbliche amministrazioni. La presenza deve essere limitata esclusivamente per le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza **sul luogo di lavoro** per la gestione dell'emergenza.

Vengono meno gli obblighi informativi e di comunicazione previsti dalla legge 81/2017 (informativa salute e sicurezza al lavoratore e comunicazione al ministero del lavoro)

La prestazione lavorativa può essere effettuata anche attraverso strumenti (pc, tablet) in possesso al dipendente.

In tale caso, il datore di lavoro non è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici utilizzati dal lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Nel caso in cui non sia possibile ricorrere alla forma di lavoro agile semplificata, **per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti pubblici**, verranno preliminarmente utilizzati gli istituti contrattuali e di legge previsti (ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione, ecc..) e successivamente, l'amministrazione potrà esentare il personale dal servizio. Ricordiamo, la banca ore non è istituto previsto dal nostro CCNL.

Il periodo di esenzione dal servizio costituisce a tutti gli effetti (economici e previdenziali) servizio prestato.

I periodi di ricovero ospedaliero di qualunque durata in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) non sono soggetti alla trattenuta del trattamento accessorio previsto per i primi 10 giorni di assenza.

La valutazione degli apprendimenti periodica e finale oggetto di attività didattica svolta in presenza o a distanza per l'a.s.2019/20 produce gli stessi effetti previsti dalle norme in materia di valutazione delle scuole di ogni ordine e grado (D.Lgs.62/2017).

Il personale delle pubbliche amministrazioni, in deroga a quanto stabilito dai CCNL, può cedere ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione di qualifica o profilo di inquadramento, in tutto o in parte i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19. Stabilito l'accordo, la cessione deve essere comunicata ai dirigenti di entrambi i lavoratori. La cessione è a titolo gratuito senza condizioni e termini e non è revocabile. Sono fatti salvi i termini temporali di fruizione delle ferie pregresse da fruire entro il 30 aprile così come disposto dal CCNL. E' prevista la sospensione, per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, tranne che per i concorsi che prevedono la valutazione per titoli o in modalità telematica.

Art. 87-bis

(Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico)

Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile, i quantitativi massimi previsti dalle convenzioni quadro di CONSIP Spa per la fornitura di pc e tablet possono essere incrementati fino al 50% del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario.

Nel caso di recesso dell'aggiudicatario ovvero nel caso in cui l'incremento dei quantitativi non sia sufficiente a soddisfare i fabbisogni delle P.A., la CONSIP Spa è autorizzata sino al 30 settembre 2020, a svolgere procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate a tali forniture.

Le istituzioni scolastiche che ricorrono alle procedure CONSIP devono attestare la necessità nonché l'urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile per il proprio personale.

Il telelavoro previsto dalla L.124/2015 quale forma di sperimentazione dalle P.A. assume carattere di ordinarietà.

Art. 88

Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura

A decorrere dal 9 marzo, ricorre la sopravvenuta impossibilità di cui all'art.1463 del codice civile relativamente ai biglietti acquistati per l'accesso a spettacoli di qualsiasi e ad altri luoghi di cultura.

I soggetti acquirenti presentano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo che prevede le misure di contenimento (ad oggi l'ultimo emanato è quello del 10 aprile) apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, allegando il relativo biglietto. L'organizzatore dell'evento, verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione provvede alla emissione di un *voucher* di pari importo al biglietto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Art. 88-bis

Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici

Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione si applica l'articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio.

Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un *voucher* di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'organizzatore corrisponde il rimborso o emette il *voucher* appena ricevuti i rimborsi o i *voucher* dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio; l'eventuale *voucher* ricevuto è da utilizzare entro un anno dell'emissione.

E' sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite.

L'emissione dei *voucher* previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

Art. 103

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

Al fine del computo dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23/02/2020, oppure iniziati dopo tale data, il periodo intercorrente tra tali date ed il 15 aprile non si computa (il termine del 15 aprile è stato ulteriormente posticipato al 15/05/2020 dall'art.37 del D.L.23/2020).

I termini relativi ai procedimenti disciplinari pendenti al 23/02/2020 oppure iniziati dopo tale data sono sospesi fino al 15 aprile 2020 (il termine del 15 aprile è stato ulteriormente posticipato al 15/05/2020 dall'art.37 del D.L.23/2020).

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Art. 120

Piattaforme per la didattica a distanza

E' previsto l'incremento di 85 milioni di euro del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale per l'anno 2020.

Le risorse sono destinate a:

- a) **Per 10 milioni** per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali, nonché della necessaria connettività di rete, da utilizzare per la didattica a distanza potenziando gli strumenti già in uso nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
- b) **Per 70 milioni** per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dei dispositivi necessari per la fruizione delle piattaforme;
- c) **Per 5 milioni** per la formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

Le scuole acquistano piattaforme, dispositivi e strumenti per studenti meno abbienti mediante ricorso prioritariamente ai consueti canali ed eventualmente, laddove non sia possibile anche in deroga a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.

Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le risorse loro assegnate di cui al punto a) (10 milioni), qualora superiori alle necessità riscontrate, anche per le finalità di cui ai punti b) e c).

Per l'a.s. 2019/20 è previsto un contingente di 1.000 assistenti tecnici anche per i circoli didattici e gli istituti comprensivi. Le risorse sono ripartite tra le scuole con decreto M.I. tenuto conto del reddito per regione e del numero di studenti. Con lo stesso decreto si ripartisce il contingente di assistenti tecnici con riferimento al numero degli studenti delle scuole.

Il Ministero dell'Istruzione anticipa le somme assegnate alle singole scuole.

Il costo complessivo è fissato in 85 milioni per il 2020 (per acquisto di dispositivi e piattaforme) e 9,30 milioni per assunzione assistenti tecnici.

Art. 121

Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari

Per favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di supplenza breve e saltuaria, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, il MI assegna alle scuole le risorse necessarie in base all'andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero stesso.

Le scuole possono stipulare contratti a personale ATA e docenti provvisti di propria dotazione strumentale al fine di potenziare le attività didattiche a distanza anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.

Art. 121-bis
Presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza

I lavoratori ex LSU che non hanno preso servizio il 1° marzo 2020, a causa della chiusura per ragioni di sanità pubblica dell'istituzione scolastica o educativa di titolarità, sottoscrivono il contratto di lavoro e prendono servizio dalla predetta data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, in attesa dell'assegnazione presso le sedi cui sono destinati.

8

Art. 121-ter
Conservazione della validità dell'anno scolastico 2019/2020

L'anno scolastico 2019/20 conservava la sua validità in deroga ai 200 giorni di lezione prescritti. Inoltre, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio del personale delle istituzioni scolastiche sono decurtati proporzionalmente.